TESTO UNICO LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO

Art. 154

Attribuzioni del personale direttivo

Il personale delle carriere direttive con qualifica non inferiore a direttore di sezione svolge attivita' normativa in applicazione di leggi e regolamenti, di coordinamento, di propulsione e di controllo; cura l'organizzazione tecnico scientifica del lavoro degli uffici e dei servizi anche per adeguarne l'efficienza alle esigenze sociali ed economiche; attende a compiti di studio e ricerche; partecipa ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'Amministrazione; nei casi stabiliti dalla legge, rappresenta l'Amministrazione e ne cura gli interessi presso gli enti e le societa' sottoposti alla vigilanza dello Stato; e' preposto alla direzione dei vari rami dell'amministrazione centrale e degli organi periferici provinciali o di circoscrizione piu' estesa, da essa dipendenti. Il personale delle carriere direttive con qualifica inferiore a direttore di sezione collabora all'attivita' dei dirigenti predetti ai sensi dell'art. 159.

Versione in vigore dal 9 febbraio 1957, non più in vigore dal 12 dicembre 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Parte	Seconda — Ordinamento delle carriere
Titolo	I — Carriere direttive
Capo	I — Qualifiche ed attribuzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-lo-statuto-degli-impiegati-civili-dello-stato/art-154-attribuzioni-del-personale-direttivo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it